

BGer 5A 951/2017 vom 16. Februar 2018

Bundesgericht, 2018-02-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_951_2017

FR: TF 5A 951/2017 du 16 février 2018

IT: TF 5A 951/2017 del 16 febbraio 2018

Regeste

ricusa (relazioni personali) | Diritto di famiglia

Erwägungen

E. 1

Con decisione 5 luglio 2017 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha respinto l'istanza di ricusa formulata nei confronti del suo Presidente supplente C._____ da parte di A._____, nell'ambito della causa riguardante la regolamentazione delle relazioni personali di quest'ultimo con la figlia D._____. Con sentenza 9 novembre 2017 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A._____ avverso tale decisione e posto a carico di quest'ultimo tassa di giustizia e spese (fr. 700.--), nonché ripetibili in favore di B._____, madre di D._____ (fr. 800.--).

E. 2

Con scritto 27 novembre 2017, il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha trasmesso al Tribunale federale, per evasione, l' "opposizione" 23 novembre 2017 mediante la quale A._____ ha impugnato la sentenza 9 novembre 2017. Il ricorrente ha poi completato il suo rimedio in data 1° dicembre 2017. Non sono state chieste determinazioni nel merito.

E. 3

Tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) presentata dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione pregiudiziale o incidentale concernente la ricusa (art. 92 cpv. 1 LTF) emanata su ricorso da un'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in materia di protezione dei minori (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), l' "opposizione" di A._____ può essere trattata quale ricorso in materia civile.

E. 4

Il ricorrente censura innanzitutto la mancata ricusa del Presidente supplente dell'Autorità regionale di protezione 3 ed anche di tutti gli altri membri componenti tale autorità.

E. 4.1

Se l'autorità di protezione dei minori è competente per statuire sulle relazioni personali (art. 275 cpv. 1 CC), la procedura è regolata dagli art. 314 segg. CC (sentenze 5D_199/2015 del 5 aprile 2016 consid. 4.3.1; 5A_459/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.2.2.1 con rinvio). Giusta l' art. 314 cpv. 1 CC , le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia. Nella misura in cui non contenga delle norme speciali, e per la ricusa non ve ne sono, il diritto federale attribuisce ai Cantoni la competenza di regolare la procedura in tale ambito (v. art. 450f CC ; sentenza 5A_254/2014

del 5 settembre 2014 consid. 2.1 con rinvio). Giusta l'art. 31 cpv. 1 della legge dell'8 marzo 1999 del Cantone Ticino sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA; RL 4.1.2.2), per la ricusa di membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi previsti dal CPC. Gli art. 47 segg. CPC si applicano quindi, in questo contesto, a titolo di diritto cantonale suppletorio. Fatta eccezione per i casi citati dall' art. 95 LTF , dinanzi al Tribunale federale non è possibile far valere la violazione del diritto cantonale in quanto tale e pertanto chi intende formulare una critica relativa all'applicazione di disposizioni che rientrano nella categoria del diritto cantonale suppletorio deve dimostrare, con una motivazione conforme all' art. 106 cpv. 2 LTF , una violazione del divieto dell'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 140 III 385 consid. 2.3; 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2.4).

E. 4.2

La conclusione tendente alla ricusa dell'intera Autorità regionale di protezione 3 risulta nuova ed è quindi inammissibile (art. 99 cpv. 2 LTF). Quanto alla ricusa del Presidente supplente, il ricorrente si lamenta da un lato di un'applicazione erronea dell' art. 47 cpv. 1 CPC , dimenticando però che tale disposto di legge è stato applicato a titolo di diritto cantonale suppletorio ed omettendo quindi di far valere e dimostrare una lesione del divieto dell'arbitrio, e dall'altro di una violazione dell' art. 30 cpv. 1 Cost. , senza tuttavia prevalersi di una motivazione che soddisfi le rigorose esigenze imposte dall' art. 106 cpv. 2 LTF . La sua critica risulta così inammissibile.

E. 5

Il ricorrente chiede in seguito di annullare la messa a suo carico di ripetibili in favore di B._____. Tale questione è tuttavia divenuta priva d'oggetto in seguito all'emanazione di una sentenza 27 novembre 2017 della Camera di protezione del Tribunale d'appello, la quale ha rettificato la sentenza 9 novembre 2017 qui impugnata nel senso che a B._____ non sono assegnate ripetibili (tenendo conto del fatto che le sue osservazioni al reclamo, manifestamente tardive, erano state estromesse dalla procedura).

E. 6

Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, è inammissibile. Dato l'esito del ricorso, il ricorrente va considerato soccombente in ragione di un mezzo. La metà delle spese giudiziarie (di complessivi fr. 1'000.--) è pertanto posta a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). L'altra metà non può invece essere addossata allo Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.